Titolo

Processo sportivo in genere – legittimità del provvedimento – difetto di motivazione - condizioni

Descrizione

La legittimità di un provvedimento impone l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, così che sussiste il difetto di motivazione allorquando non sia possibile ricostruire l'iter logico – giuridico seguito dall'autorità emanante e siano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. L'obbligo motivazionale deve essere peraltro apprezzato non in senso formale, ma funzionale, in relazione al contenuto dispositivo dell'atto e può dirsi assolto con l'indicazione del fatto costitutivo della decisione che ne ha giustificato l'adozione.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 43/CFA/2023-2024/G

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0043 CFA del 09 ottobre 2023 (Montescaglioso Calcio/CR Basilicata)